



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/181/CR7bis-a/C10

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI
ATTIVITÀ VENATORIA E CACCIA IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome

Considerato:

- che la Suprema Corte, con sentenza n. 106 del 16 aprile 2012, ha sancito l'incostituzionalità di Leggi regionali che autorizzino, anche a fronte di specifiche e motivate esigenze, il prelievo in deroga di ungulati su terreni innevati al di fuori dell'Arco alpino;
- che questa decisione, unitamente alla perdurante situazione di incertezza che caratterizza il quadro normativo e regolamentare nazionale in materia di attività venatoria sta provocando una serie di problemi particolarmente significativi che limitano fortemente l'operatività delle Regioni in ordine alla gestione delle cacce in deroga ed al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e forestali;

Dato atto:

- che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha, su queste specifiche problematiche, formalizzato diversi pareri che dimostrano, anche sul piano scientifico e ferma restando l'esigenza di un costante controllo sullo stato delle popolazioni di numerose specie di interesse venatorio presenti sul nostro territorio, la possibilità di autorizzare specifiche forme di prelievo in deroga;
- che, per quanto attiene il prelievo in deroga di ungulati su terreni innevati, ISPRA ha evidenziato, con un proprio parere, l'importanza dell'estensione di questa misura alle aree attualmente escluse per il mantenimento di una adeguata struttura delle popolazioni;
- che le linee guida adottate da ISPRA rappresentano un importante punto di riferimento per le Regioni che debbono adottare i propri calendari venatori e per le quali sarebbe opportuno ed auspicabile una condivisione già nella fase di predisposizione;

chiedono al Governo

- a) la disponibilità in ordine all'avvio di un confronto con i Ministeri competenti in materia di attività venatoria per definire un quadro normativo che consenta di superare l'attuale fase di difficoltà;
- b) la rapida modifica, per consentire una adeguata tutela delle produzioni agricole e forestali sull'intero territorio nazionale e sulla base delle motivate valutazioni di ISPRA, delle norme della Legge 157/92 – Articolo 21 “Divieti” – che, al momento attuale, limitano il prelievo di ungulati alle sole Regioni dell'Arco alpino, come di seguito riportato:

1. (**comma 1 lett. m**) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che ~~nella zona faunistica delle Alpi e~~ per la caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;
 2. (**norma di nuova introduzione**) è vietato fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, ~~tranne che per operazioni di censimento, catture ed abbattimenti selettivi secondo le disposizioni emanate dalle Regioni;~~
- c) di condividere l'opportunità di un aggiornamento delle linee guida predisposte da ISPRA attraverso una modalità di approvazione che coinvolga direttamente la Conferenza Stato-Regioni.

Roma, 20 dicembre 2012